

**Anpal Servizi**  
**Divisione Transizione**  
**U.O. Qualificazione servizi e politiche nelle Università e negli ITS**

## **LINEE GUIDA**

**Quadro normativo in materia di tirocini extracurricolari a seguito  
dell'approvazione delle Linee guida - Accordo in Conferenza  
Stato-Regioni del 25 maggio 2017**

## INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2. I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	pag.3
3. LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI APPROVATE CON L'ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 25 MAGGIO 2017	pag.5
3.1 <i>Definizioni e tipologie</i>	pag.5
3.2 <i>Durata</i>	pag.5
3.3 <i>Soggetti promotori e soggetti ospitanti</i>	pag.6
3.4 <i>Modalità, condizioni di attivazione e limiti numerici</i>	pag.7
3.5 <i>Garanzie assicurative</i>	pag.8
3.6 <i>Modalità di attuazione e tutoraggio</i>	pag.8
3.7 <i>Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite</i>	pag.8
3.8 <i>Indennità di partecipazione</i>	pag.8
3.9 <i>Monitoraggio</i>	pag.8
3.10 <i>Vigilanza e disciplina sanzionatoria</i>	pag.8
4. STATO DELL'ARTE DEL RECEPIMENTO A LIVELLO REGIONALE DELLE LINEE GUIDA	pag.8
<i>Tabella n. 1 - Riepilogo discipline regionali (in ordine di recepimento) ed entrata in vigore</i>	
<i>Tabella n. 2 - Riepilogo indennità di partecipazione e frequenza minima richiesta</i>	

## ALLEGATI:

### SCHEDE DI SINTESI NORMATIVE REGIONALI

- *Abruzzo*
- *Basilicata*
- *Calabria*
- *Campania*
- *Emilia Romagna*
- *Friuli Venezia Giulia*
- *Lazio*
- *Liguria*
- *Lombardia*
- *Marche*
- *Molise*
- *P.A. di Trento*
- *Piemonte*
- *Sardegna*
- *Sicilia*
- *Toscana*
- *Valle d'Aosta*
- *Veneto*

**NORMATIVE REGIONI E FORMAT: DGR, REGOLAMENTI, SCHEMI DI CONVENZIONI , PFI, FAQ, ecc..**

## PREMESSA

Nell'arco degli ultimi cinque anni in Italia i tirocini extracurricolari sono stati oggetto di un'ampia regolamentazione, sulla base di Linee guida nazionali adottate in sede di Accordo Stato-Regioni dapprima nell'anno 2013 e poi nel mese di maggio 2017.

Con il presente documento dunque, si riportano gli esiti di un'attività di ricognizione ed illustrazione delle normative regionali, finalizzata a rappresentare lo stato dell'arte in relazione al recepimento da parte delle amministrazioni regionali delle nuove **Linee guida in materia di tirocini extracurricolari approvate con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017.**

## 1. I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO

I tirocini formativi e di orientamento sono stati introdotti dall'art. 18 della legge 196/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (cosiddetta "Legge Treu"). Tale articolo offriva la definizione e le finalità del tirocinio e tracciava a grandi linee la disciplina dell'istituto; lo strumento del tirocinio viene introdotto come "*momento di alternanza tra studio e lavoro e come strumento per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico*".

Un successivo **Decreto Interministeriale, n. 142/1998**, stabilì le norme di attuazione dei principi e criteri fissati dall'art. 18, chiarendone ambiti e modalità operative e fornendo, un modello per la definizione della convenzione di tirocinio, del progetto formativo e di orientamento, la definizione dei soggetti coinvolti nel tirocinio, gli obblighi degli stessi, i vincoli da rispettare, la durata e valore dei percorsi formativi, procedure da seguire.

Tramite apposite circolari, il Ministero del Lavoro, ha precisato le modalità di attivazione del tirocinio, i limiti numerici per l'inserimento dei tirocinanti, (**circolare 15 luglio 1998, n. 92**), nonché la differenza tra il tirocinio formativo e lo stage in azienda (**circolare 9 luglio 1999, n. 52**).

Con la **Sentenza n. 50/2005** la Corte Costituzionale ha riconosciuto la competenza delle Regioni in materia. Di conseguenza, alcune Regioni hanno adottato provvedimenti tesi a regolamentare lo strumento del tirocinio nell'ambito degli interventi di politica attiva.

Nel tempo l'utilizzo di tale strumento, come già noto a tutti, ha subito delle notevoli distorsioni ed abusi, per cui è sorta l'esigenza di rendere l'applicazione pratica del tirocinio più coerente con le finalità per le quali è stato concepito e più uniforme nelle sue applicazioni territoriali. Da qui, successivi interventi normativi.

Nell'Agosto del 2011 il legislatore nazionale è intervenuto in materia, con l'art. 11 del **Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione di tirocini"**, convertito nella **Legge n. 148 del 14 settembre 2011**. In base a tale nuova Legge, le Regioni conservano l'esclusiva competenza legislativa in materia di tirocini, fermo restando l'esclusiva competenza dello Stato nello stabilire i **livelli minimi essenziali** che si rendono applicabili su tutto il territorio nazionale. Due le novità importanti introdotte in materia di tirocini:

- limite massimo di durata, che **non deve essere superiore a 6 mesi** proroghe comprese (eccezione fatta per i soggetti più svantaggiati nel mercato del lavoro, quali disabili, tossicodipendenti, alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione);
- indicazione dei **neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi** dal conseguimento del relativo titolo di studio, come unici soggetti possibili destinatari dello stage.

Con la **Circolare n. 24, del 12 settembre 2011**, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della disposizione legislativa, elencando tutte le tipologie di tirocinio non

rientranti nelle stringenti valutazioni della nuova normativa<sup>1</sup>. Tale Decreto ha sicuramente dato una spinta alle Regioni nell'intraprendere un percorso normativo in tale ambito, visto che, la maggior parte di esse non avevano ancora normato in materia ma si erano limitate a rimandare integralmente e/o parzialmente alla legge nazionale e/o addirittura non possedevano nessuna norma in materia.

La **Legge n. 92 del 18 luglio 2012, art. 1, commi 34 e 35 (Riforma del Mercato del Lavoro)**, ha introdotto ulteriori novità in materia di tirocini formativi e di orientamento. Era previsto infatti che: *“entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:*

- **revisione della disciplina dei tirocini formativi**, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e **contrastare un uso distorto dell'istituto**, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

In data **11 Dicembre 2012**, la Corte Costituzionale con **Sentenza n. 287**, ha dichiarato però l'illegittimità costituzionale del summenzionato art.11; infatti, su ricorso delle **Regioni Emilia, Toscana, Umbria, Liguria e Sardegna**, la Corte ha dato ragione alle ricorrenti Regioni e dichiarato illegittimo tale articolo. Le Regioni in oggetto hanno sostanzialmente lamentato il fatto che tale articolo violasse l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in quanto, disciplinando i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, si andava a normare una materia (istruzione e formazione) di competenza regionale residuale.

In data **24 gennaio 2013**, sono state approvate le *“Linee guida in materia di tirocini”* previste dalla legge Fornero; esse indicavano degli standard minimi di carattere disciplinare ovvero un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e le Province, alle quali rimaneva il compito di recepirle **entro 6 mesi** (al 31 dicembre 2013 tutte le Regioni italiane avevano disciplinato la materia).

Dopo l'emanazione delle Linee guida ed il relativo recepimento delle stesse all'interno delle singole legislazioni regionali, ulteriore novità a livello normativo è stata una disposizione all'interno di un decreto sulla promozione dell'occupazione riguardante i tirocini formativi e di orientamento promossi dalle aziende multilocalizzate. **All'art. 2, comma 5-ter della Legge 9 agosto 2013, n. 99** - viene infatti stabilito che *“i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale”*.

Successivamente, con **Circolare del Ministero del lavoro del 29 agosto 2013, n. 35**, nella sezione relativa ai tirocini, viene chiarito che l'indicazione fornita al comma 5-ter della Legge 99/2013 *“costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro e non già un obbligo. Rimane quindi sempre possibile osservare, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale”*.

Da ultimo, e senza che fosse stata espressa dal legislatore la necessità di una revisione della disciplina di riferimento, il **25 maggio 2017 è stato raggiunto un nuovo accordo in sede di Conferenza permanente che ha definito nuove “Linee guida”** che aggiornano e sostituiscono le precedenti del 23 gennaio 2013, adottate ai sensi della Legge n.92/2012.”.

---

<sup>1</sup> Non rientrano: i tirocini *“curricolari”*; i cosiddetti *“tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro”*; i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate (per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall'articolo 11, comma 2, Legge n. 68/1999); i tirocini promossi a favore degli immigrati nell'ambito dei decreti flussi (previsti dall'articolo 27, lettera f), del T.U. n. 286 del 1998); i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali.

## 2. LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI, APPROVATE CON L'ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 25 MAGGIO 2017

Le nuove Linee guida in materia di tirocini extracurricolari, approvate con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, aggiornano e sostituiscono le precedenti del 23 gennaio 2013, adottate ai sensi della Legge n.92/2012.

Di seguito si riporta una sintesi del documento<sup>2</sup>:

### 3.1 Definizioni e tipologie

#### Definizioni

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione *on the job* e non si configura come un rapporto di lavoro. E' finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo.

#### Tipologie

Oggetto delle linee guida sono i tirocini extra-curricolari (*formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo*) rivolti a:

- a) **Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015 compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;**
- b) **Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;**
- c) **Lavoratori a rischio di disoccupazione;**
- d) **Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;**
- e) **Soggetti disabili e svantaggiati**

### 3.2 Durata

#### Durata massima

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi:

1. Non può essere superiore a **12 mesi** per i tirocini di cui al par. 1, lett. a) b) c) d) e).
2. Per i disabili può arrivare fino a **24 mesi**.

#### Durata minima

La durata minima **non può essere inferiore a 2 mesi**. Per le attività stagionali la durata minima è di **un mese** e per i tirocini estivi di **14 giorni**.

#### Sospensione

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga (pari o superiore a 30 giorni solari). Può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

#### Interruzione

Il tirocinio può essere interrotto, oltre che dal tirocinante (comunicazione scritta), anche dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

### 3.3 Soggetti promotori e soggetti ospitanti

#### Soggetti promotori

- Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o

<sup>2</sup> Per approfondimenti si veda anche ADAPT, E-Book n. 69, Tirocini extracurricolari: i primi recepimenti regionali delle linee guida del 25 maggio 2017 a cura di Adele Corbo, Federico D'Addio, Lorenzo Maria Pelusi, Michele Tiraboschi.

- orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati;
- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
  - Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestito da enti pubblici delegati dalla Regione;
  - Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
  - Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto;
  - ANPAL

### Soggetti ospitanti

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, in regola in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di assunzioni obbligatorie.

Non è ammessa l'attivazione:

- in caso di CIGS per attività che coincidono con quelle dei lavoratori sospesi (salvo accordo sindacale);
- per attività equivalenti (salvo accordo sindacale) a quelle dove sono stati effettuati nei 12 mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuale), licenziamento collettivo, superamento periodo comporta, mancato superamento periodo di prova, licenziamenti per fine appalto, risoluzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro

E' invece ammessa l'attivazione in presenza di contratti di solidarietà "espansivi"<sup>3</sup>.

### Soggetto ospitante multilocalizzato

In caso di soggetto *ospitante multilocalizzato*, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella Convenzione.

### Mobilità interregionale

Per l'attivazione di tirocini *c.d. in mobilità interregionale*, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono:

- *Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;*
- *Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;*
- *Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;*
- *Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)*

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

## 3.4 Modalità, condizioni di attivazione e limiti numerici

### Modalità

L'attivazione prevede la stipula di apposite *Convenzioni* tra soggetto promotore e soggetto ospitante a cui va allegato un *PFI (progetto formativo individuale)* in cui sono descritti gli obiettivi formativi e le attività che il tirocinante andrà a svolgere. Durante l'esperienza di tirocinio, al fine di tracciarne l'andamento e i risultati, è

<sup>3</sup> I *contratti di solidarietà espansivi* sono accordi tra datori di lavoro e sindacati per la stipula di un contratto aziendale con orario ridotto a fronte dell'assunzione di nuovi lavoratori con contratti a tempo indeterminato. L'Inps eroga dei benefici contributivi.

prevista anche la raccolta di **Evidenze**<sup>4</sup> documentali che confluiscono in un altro documento definito **Dossier individuale**<sup>5</sup>.

- Condizioni di attivazione** di I tirocinanti non possono:
- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante
  - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività
  - sostituire il personale in maternità, malattia o ferie
- Inoltre, è vietata l'attivazione se:
- il tirocinante ha già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
  - il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio<sup>6</sup> presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista.

**Limiti numerici e premialità** Rimane invariata la disciplina sul numero dei tirocini attivabili contemporaneamente e variabile in relazione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante<sup>7</sup>. Tuttavia le nuove linee guida introducono un **sistema di premialità per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti (a tempo indeterminato)** che assumono i tirocinanti al termine del tirocinio con un contratto di lavoro per una durata di almeno sei mesi anche part-time.

### 3.5 Garanzie assicurative

**Assicurazione** L'obbligo assicurativo contro gli infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi è in capo al soggetto promotore, salvo diverse disposizioni nella convenzione.

**C.O.** Il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie.

### 3.6 Modalità di attuazione e tutoraggio

**Modalità** di Il soggetto promotore ha il compito di monitorare l'esperienza e l'apprendimento

<sup>4</sup> Per *Evidenze* s'intende ogni documentazione utile a comprovare l'effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio dei tutor, anche in forma periodica); programmi informativi, testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc.

<sup>5</sup> In tale documento è previsto che i tutor, in accordo con il tirocinante, esprimano una valutazione sulla qualità dell'esperienza realizzata ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:

A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità) B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità);

C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità);

D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione);

E= bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri).

<sup>6</sup> Il *lavoro accessorio* è uno speciale tipo di contratto introdotto in Italia con la cosiddetta "Legge Biagi" (art. 70 D.Lgs. 276/2003), con le seguenti caratteristiche: 1. la prestazione lavorativa per cui si stipula non si può ricondurre né al lavoro autonomo né a quello subordinato. Non rientra più neanche tra le collaborazioni occasionali: il Decreto Lgs. 81/2015 ha infatti annullato il requisito dell'occasionalità. Ne consegue che non sono previsti limiti alle giornate di lavoro, ma solo limiti reddituali (nel lavoro occasionale invece, non si devono superare 30 giorni lavorativi annui); 2. i redditi per lavoro accessorio non devono essere maggiori di 7.000 euro netti annui per il complesso dei committenti; 3. il pagamento avviene tramite i cosiddetti voucher.

<sup>7</sup> Le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente; le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore (Linee guida 2013).

**attuazione** durante il periodo di tirocinio. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di garantire la coerenza dello svolgimento dell'esperienza con gli obiettivi preposti nel piano formativo.

**Tutoraggio** Il ***tutor del soggetto promotore***, con specifici compiti, potrà seguire al massimo 20 tirocinanti contemporaneamente (*superabile qualora il promotore attiva tirocini con medesime finalità formative presso lo stesso soggetto ospitante*).

Il ***tutor del soggetto ospitante***, anche questo con specifiche funzioni, potrà seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente.

### 3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio dovrà essere rilasciata al tirocinante un'**attestazione finale**, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (*sulla base del PFI e del Dossier individuale*), nella quale sono riportate le attività effettivamente svolte con riferimento alle varie aree di attività.

### 3.8 Indennità di partecipazione

E' prevista un' indennità di partecipazione di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

### 3.9 Monitoraggio

Il monitoraggio ha come obiettivo la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, l'andamento del tirocinio e gli eventuali inserimenti lavorativi al termine del tirocinio. Viene effettuato dalle amministrazioni titolari, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie.

### 3.10 Vigilanza e disciplina sanzionatoria

**Violazioni non sanabili** Si hanno quando il tirocinio viene attivato in violazione delle condizioni e dei limiti previsti in materia di: soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante; proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini; durata; numero di tirocini attivabili contemporaneamente; numero o percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza; convenzione e al piano formativo.

La sanzione prevista in questi casi è l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di altri tirocini per soggetto promotore e/o ospitante.

**Violazioni sanabili** Si hanno in caso di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti; violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.

In queste ipotesi è previsto un invito alla regolarizzazione, non rispettato il quale è prevista l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, l'interdizione potrà avere durata dai 18 ai 24 mesi.

## 3. STATO DELL'ARTE DEL RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI

Le Regioni e le Province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione delle relative prestazioni di politica attiva del lavoro, si sono impegnate a recepire, attraverso specifiche disposizioni normative, quanto previsto nelle nuove Linee guida entro sei mesi dalla data di approvazione del nuovo accordo.

Alla data di elaborazione del presente documento (Ottobre 2018) risultano aver recepito le Linee guida nazionali attraverso proprie delibere di giunta, le seguenti amministrazioni regionali (Tabella n.1):

**Tabella n. 1 - Riepilogo discipline regionali (in ordine di recepimento) ed entrata in vigore**

Regione	Data	N. Provvedimento	Denominazione	Entrata in vigore
<b>Molise</b>	07/07/2017	D.G.R n. 252/2017	Approvazione "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", (articolo 1, comma 34 l.92/2012). Recepimento, aggiornamento ed integrazione delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013.	07/07/2017
<b>Lazio</b>	09/08/2017	D.G.R. n. 533/2017	Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.	01/10/2017
<b>Calabria</b>	30/08/2017	D.G.R n. 360/2017	Recepimento "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" approvate nell'Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 - Regione Calabria - Revoca DGR n. 158 del 29.04.2014	13/10/2017
<b>Sicilia</b>	12/09/2017	D.G.G n. 34205/2017	Recepimento linee guida del 25/05/2017. Delibera di Giunta di Governo n° 292 del 19/07/2017. Direttiva	12/09/2017
<b>Basilicata</b>	24/10/2017	D.G.R n. 1130/2017	"Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.	16/11/2017
<b>Veneto</b>	07/11/2017	D.G.R. n. 1816/2017	Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017.	01/01/2018
<b>Provincia autonoma di Trento</b>	24/11/2017	D.G.P. n. 1953/2017	Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.	24/11/2017
<b>Marche</b>	11/12/ 2017	D.G.R. n. 1474/2017	"Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012." Revoca della DGR n. 1134/2013.	01/01/2018

Piemonte	22/12/2017	D.G.R. n. 85-6277/2017	“L.R. 34/2008 artt. 38-41. Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari ( formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell’accordo del 25/05/2017. Revoca della DGR 74-5911 del 3 /6/2013”.	28/12/2017
Liguria	28/12/2017	D.G.R n. 1186/2017	Disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari	01/01/2018
Valle d’Aosta	28/12/2017	D.G.R n. 1898/2017	Disciplina in materia di tirocini	01/01/2018
Lombardia	17/01/2018	D.G.R. n. 7763/2017	“Indirizzi regionali in materia di tirocini” - Decr.n. 6286 del 07/05/2018 (disposizioni attuative)	09/06/2018
Campania	20/02/2018	D.G.R n. 103/2018	Regolamento regionale 7 maggio 2018 n.4 "Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) -Disposizioni regionali per la formazione professionale)"	08/05/2018
Abruzzo	22/02/2018	DGR n.112/2018	Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo	29/03/2018
Emilia Romagna	12/03/2018	D.G.R 356/2018	Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro	01/10/2018
Friuli Venezia Giulia	19/03/2018	D.P.Reg. n. 57/2018	“Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”	24/03/2018
Toscana	16/04/2018	L.R. n. 15/2018	Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002	25/04/2018
Sardegna	03/07/2018	DGR 34/7_2018	Disciplina dei Tirocini formativi e di orientamento. Recepimento dell’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante le relative Linee Guida. Modifica della Delib.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013. Approvazione definitiva.	01/10/2018

Di seguito si riportano inoltre i dati di sintesi relativamente all’indennità di partecipazione e frequenza minima prevista (Tabella n.2). Per maggiori dettagli sui singoli provvedimenti regionali, si vedano le schede di sintesi allegate alla presente.

**Tabella n. 2 - Riepilogo indennità di partecipazione e frequenza minima richiesta**

<b>Regione</b>	<b>Ammontare indennità di partecipazione (lordo mensile)</b>	<b>Frequenza minima richiesta (base mensile)</b>
<b>Abruzzo</b>	<b>600 euro</b>	<b>70%</b>
<b>Basilicata</b>	<b>450 euro</b>	<b>70%</b> ; è erogata in misura proporzionale qualora inferiore al 70% (che comunque non può essere inferiore al 50%).
<b>Calabria</b>	<b>400 euro</b>	<b>70%</b>
<b>Campania</b>	<b>500 euro</b>	<b>70%</b> ; è erogata in misura proporzionale qualora inferiore al 70%.
<b>Emilia Romagna</b>	<b>450 euro</b>	<b>70%</b>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>300 euro</b> in caso di impegno massimo di 20 ore settimanali; <b>500 euro</b> in caso di impegno massimo di 40 ore settimanali. <b>800 euro</b> per i tirocini attivati presso gli enti della PA aventi sede nel FVG.	<b>70%</b> ; è erogata in misura proporzionale qualora inferiore al 70%.
<b>Lazio</b>	<b>800 euro</b>	<b>70%</b> ; è erogata in misura proporzionale qualora inferiore al 70%.
<b>Liguria</b>	<b>500 euro</b> (o <b>400,00 euro</b> se previsto un rimborso spese di valore superiore a euro 100,00 euro)	<b>70%</b> ; qualora l'effettiva partecipazione sia inferiore al 70%, ma comunque pari o superiore al 50%, l'indennità viene erogata nella misura del 50%.
<b>Lombardia</b>	<b>500 euro</b> (riducibili fino a <b>400 euro</b> in caso di corresponsione di buoni pasto o servizio mensa); <b>350 euro</b> in caso di impegno orario inferiore a 4 ore giornaliere.	<b>80%</b> ; è erogata in misura proporzionale qualora inferiore all'80% (fermo restando il minimo di 300 euro mensili).
<b>Marche</b>	<b>400 euro</b> in caso di orario settimanale inferiore alle 30 ore; <b>500 euro</b> in caso di orario settimanale pari o superiore alle 30 ore; in caso di tirocini estivi è pari a <b>400 euro</b> (a fronte di un orario massimo settimanale di 25 ore).	<b>75%</b>
<b>Molise</b>	<b>300 euro</b>	<b>70%</b>
<b>P.A. di Trento</b>	<b>300 euro lordi mensili</b> (o <b>70 euro lordi settimanali</b> ) e non può eccedere i <b>600 euro lordi mensili</b> (o i <b>140 settimanali</b> )	<b>70%</b>
<b>Piemonte</b>	<b>600 euro</b> per un impegno massimo di 40 ore settimanali;	<b>70%</b> ; è erogata in misura proporzionale qualora inferiore al 70% (fino ad un minimo di 300 euro per 20 ore settimanali)

<b>Sardegna</b>	<b>400 euro</b>	<b>70%</b>
<b>Sicilia</b>	<b>300 euro</b>	<b>70%</b>
<b>Toscana</b>	<b>500 euro</b>	<b>70%</b>
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>450 euro</b> (può subire una riduzione proporzionale al minore impiego del tirocinante, ma non può comunque essere inferiore a <b>300 euro lordi mensili</b> ).	70%; in caso di assenze superiori al 30% può essere riproporzionata sulla base dell'effettiva presenza.
<b>Veneto</b>	<b>450 euro</b> (riducibili a <b>350 euro</b> , in caso di corresponsione di buoni pasto o servizio mensa)	70%; nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell'orario pieno, l'indennità è ridotta al 70%.

**ALLEGATI:**

**I. SCHEDE DI SINTESI NORMATIVE REGIONALI**

- *Abruzzo*
- *Basilicata*
- *Calabria*
- *Campania*
- *Emilia Romagna*
- *Friuli Venezia Giulia*
- *Lazio*
- *Liguria*
- *Lombardia*
- *Marche*
- *Molise*
- *P.A. di Trento*
- *Piemonte*
- *Sardegna*
- *Sicilia*
- *Toscana*
- *Valle d'Aosta*
- *Veneto*

**II. NORMATIVE REGIONI E FORMAT: DGR, REGOLAMENTI, SCHEMI DI CONVENZIONI , PFI, FAQ, ecc..**